

INTESA PRECONTRATTUALE

Tra l'Azienda **CANTIERE NAVALE MARIO MORINI S.p.A.** e la **RSU** si concorda quanto segue:

l'azienda, in vista ed in funzione di un'intesa per il rinnovo del CCNL, che coinvolga tutte le parti firmatarie dei precedenti contratti nazionali, a cui è soggettivamente interessata, concorda con la RSU la seguente intesa pre-contrattuale:

- **Salario**, un aumento che copre integralmente il recupero dell'inflazione 2001/2002 e l'inflazione reale prevista per il 2003, nella quota di aumento del 2003. Un aumento che copra totalmente l'inflazione prevista per il 2004. Nessun anticipo di quote di spettanza di futuri contratti. Sulla base di queste impostazioni si concorda l'erogazione di € 125,00 dal mese di maggio 2003 uguale per tutti i livelli contrattuali. Saranno inoltre corrisposti gli arretrati dal mese di gennaio 2003 al 30/04/03. Nell'ipotesi di accordo a livello nazionale, le eventuali differenze in difetto non saranno assorbite. Dal mese di maggio 2003 cesserà l'erogazione della quota di IVC nazionale.
- **Diritti sulla flessibilità**, l'azienda si impegna a confermare a tempo indeterminato tutti i lavoratori con contratto a termine e interinale, che complessivamente abbiano prestato lavoro presso l'azienda per un periodo di 8 (otto) mesi nell'arco di 12 (dodici) mesi. L'azienda si impegna ad esaminare con la RSU tutti i contratti a causa mista (CFL, apprendistato) almeno 3 (tre) mesi prima della loro scadenza naturale al fine della conferma. L'Azienda informerà la RSU di tutti i rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa nell'ambito dei rapporti di lavoro definiti dal CCNL. L'azienda affronterà con esame congiunto con la RSU, tutte le lavorazioni in appalto e in terziarizzazione, ogni modifica della situazione esistente dovrà essere preventivamente discussa, con almeno 6 (sei) mesi di anticipo con la RSU e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative. I lavoratori con rapporto interinale presteranno nell'azienda la loro opera con inquadramento non inferiore al 3° livello.

Per tutto quanto non esplicitamente concordato restano in vigore le normative del CCNL 1999 che valgono anche come regolamentazione applicative rispetto alle norme di legge.

- **Orari**, viene confermata integralmente la normativa prevista dal CCNL suddetto, con particolare riferimento all'orario settimanale e allo straordinario.
- **Inquadramento**, l'azienda si impegna a convocare ogni anno un incontro con la RSU per esaminare lo stato dell'inquadramento professionale dei lavoratori, sperimentalmente l'azienda potrà inquadrare figure operaie ad elevata professionalità in livelli superiori al 5°.

- **Diritto allo studio**, i lavoratori che chiederanno l'utilizzo delle 150 ore e dei permessi di diritto allo studio per formazione professionale, si vedranno accolta la richiesta nell'ambito delle percentuali contrattuali definite, anche nel caso in cui l'azienda svolga corsi di formazione aziendale.
- **Straordinario-sciopero:** vedi allegato 1)

Ancona, li 5 giugno 2003

La Direzione Aziendale

La RSU

FIOM – CGIL

ALLEGATO 1)

Allegato intesa precontrattuale

La RSU si impegnano a nome delle maestranze tutte a cessare il blocco delle ore straordinarie con effetto dalla data del presente accordo.

Relativamente alle ore di sciopero, programmate a livello nazionale sulla vertenza contrattuale, si concorda che saranno effettuate al 50% e a gruppi di 4 ore.

Le parti si impegnano a verificare di volta in volta fino al 31/12/04, le ore di sciopero o manifestazioni programmate dalla FIOM nazionale per la definizione del contratto.

Ancona, li 5 giugno 2003

La Direzione Aziendale

La RSU

FIOM - CGIL
